



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Sezione:** **Situazioni giuridiche soggettive** - Beni e proprietà – *Goodwill*

**Titolo:** *La clientela come valore patrimoniale e la sua tutela attraverso la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*

**Autore:** VALENTINA COLCELLI

**Sentenza di riferimento:** Corte Europea dei diritti dell'uomo, Assemblea plenaria, Sentenza del 26 giugno 1986, Van Marle e altri c. Paesi Bassi, (*Requêtes n° 8543/79; 8674/79; 8675/79; 8685/79*)

**Parametro convenzionale:** art. 1, Protocollo Addizionale n. 1

**Parole chiave:** diritto di proprietà - *goodwill*

La nozione di proprietà contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo si contraddistingue innegabilmente per aver una caratterizzazione più ampia rispetto ai tradizionali schemi presenti negli ordinamenti interni, almeno per quelli definibili di *civil law*. Nella nozione di bene posta alla base dell'art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. sono invero tutelate situazioni giuridiche che comunemente vengono ricondotte alla proprietà quale diritto assoluto. Il riferimento è al diritto di proprietà su beni immobili e mobili, ai diritti reali, ma accanto a quest'ultimi trovano garanzia la proprietà intellettuale e soprattutto le così dette *new properties*. Tale ultimo dato, tra l'altro, pone la giurisprudenza C.E.D.U. in linea con quella comunitaria e la legislazione dell'Unione europea in tema di beni immateriali.

In realtà, però, attraverso l'interpretazione dinamica delle norme della Convenzione, l'operazione che compie la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo tende a modellare il significato di diritto di proprietà, mediante la sua identificazione con la nozione di «bene». I Giudici di Strasburgo nel tempo non hanno realizzato alcun tentativo di disegnare una nozione generale di proprietà che si fondi sul carattere dell'appartenenza. Essi rivolgono la propria l'attenzione sull'oggetto del rapporto di appartenenza. In questi termini ben si comprende perché in alcune sentenze C.E.D.U. relative all'art. 1 cit., il concetto di bene assuma una funzione equivalente a quella di diritto di proprietà. Per



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

questa via, nel tempo, hanno fatto ingresso nella fattispecie in esame situazioni giuridiche lontane dalla nozione di proprietà in senso stretto.

La giurisprudenza C.E.D.U. attraverso l'art. 1 cit. ha così riconosciuto quale bene anche la clientela di uno studio professionale. Il c.d diritto al *goodwill* è assimilato al diritto di proprietà in quanto, secondo il ragionamento dei giudici di Strasburgo, grazie al lavoro, gli interessati sono riusciti a crearsi una clientela che come tale ha un valore patrimoniale. Esso costituisce pertanto un bene al quale garantire le tutele assicurate alla proprietà dalla disposizione richiamata. La sentenza in esame ricostruisce, quindi, il percorso logico che realizzano i Giudici di Strasburgo nel compiere l'assimilazione del *goodwill* a quello di bene giuridico meritevole di tutela ex art. 1 Prot. 1 CEDU. Attraverso la logica spiegata dalla Corte, si è offerta garanzia anche all'avviamento commerciale. La Corte fa rientrare l'avviamento commerciale nella tutela del diritto di proprietà, con riferimento alla sola prima parte della norma menzionata e cioè relativamente al rispetto del pacifico godimento dei beni senza ingerenze arbitrarie di terzi (caso *Iatridis/Grecia*).

Il 12 ottobre 1984 la Corte europea dei diritti dell'uomo riceve i ricorsi dei signori, cittadini olandesi, Germen van Marle, Johannes Petrus van Zomeren, Johannes Flantua e Roelof Hendrik de Bruijn. Nel 1979 essi avevano adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, in forza dell'allora vigente art. 25 della Convenzione, lamentando di essere stati vittime della violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n° 1.

Sin dagli anni 1947-1950 Germen van Marle, Johannes Petrus van Zomeren, Johannes Flantua e Roelof Hendrik de Bruijn esercitavano in Olanda la professione di "esperto-contabile". In seguito all'entrata in vigore della legge olandese del 13 dicembre 1972 disciplinante tale professione - ed al fine di regolarizzare la loro qualifica professionale alla luce delle nuove disposizioni che ne regolamentavano l'esercizio - essi richiedevano all'autorità competente la loro immatricolazione come esperti- contabili patrocinatori.

La Commissione di ammissione prima, la Commissione di ricorso poi, entrambe interne al paese di provenienza, non accolsero la richiesta. Motivarono il diniego affermando che nessuno dei richiedenti aveva dimostrato, nel corso dei colloqui, un'attitudine professionale sufficientemente adeguata.

I ricorrenti si rivolgono, per tanto, agli organi di giustizia di Strasburgo lamentando di essere stati vittime di una lesione nel rispetto dei loro «beni», ex art. 1, Protocollo n° 1, oltre che la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione.

In relazione all'art. 1 Protocollo n° 1 i ricorrenti ritengono di essere stati lesi nel diritto al rispetto dei propri beni in quanto le decisioni della Commissione di ricorso hanno di fatto diminuito i loro



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

redditi e il valore della loro impresa. Le decisioni della Commissione, negando l'immatricolazione come "esperti-contabili", hanno loro impedito di esercitare la professione che essi svolgevano dal 1947. In questi termini, sostenevano i ricorrenti, si è realizzata un'ingerenza nell'esercizio del loro diritto al rispetto dei beni e una privazione parziale di questi senza un indennizzo.

Il Governo olandese al contrario, sosteneva che i ricorrenti non avevano, prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha regolamentato, l'uso del titolo di "esperto-contabile". Questo non costituiva in vero un diritto legalmente riconosciuto e protetto in quanto il suo uso era una semplice facoltà. Continuava il convenuto che, anche a voler supporre che si trattasse di un diritto acquisito, il «*goodwill*» nel diritto olandese non era qualificato come bene. Non poteva, pertanto, ravvisarsi la violazione dell'art. 1 Prot.1 CEDU non esistendo un «bene» protetto dall'articolo citato.

A parere della Corte, come prima anche della Commissione, la clientela di uno studio professionale si qualifica come un valore patrimoniale un bene ai sensi della prima frase dell'art. 1, in ragione dei numerosi profili di carattere privatistico. «*Grazie al loro lavoro, gli interessati sono riusciti a crearsi una clientela*», per cui il diritto invocato dai ricorrenti può essere assimilato al diritto di proprietà consacrato dall'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale.

Le autorità olandesi, secondo il ragionamento dei Giudici di Strasburgo, con la loro decisione di non iscrivere i ricorrenti nella lista degli esperti-contabili hanno posto in essere una seria ingerenza nel diritto al rispetto dei beni. Il rifiuto d'iscrizione ha profondamente alterato le condizioni delle attività professionali dei ricorrenti, riducendo il campo di applicazione, i loro redditi, come del pari il valore della loro clientela e quindi più in generale, della loro impresa.

Una simile ingerenza troverebbe giustificazione solo con riferimento al secondo par. dell'art. 1. D'altro canto la legge olandese del 1972 che regola la professione di "esperto-contabile" perseguiva una finalità di "interesse generale", di garanzia cioè per i clienti della competenza di coloro che la esercitano. La legge soddisfa l'interesse generale attraverso l'organizzazione della professione. Nella ricerca del giusto equilibrio tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti, i Giudici rilevano come nella legge sia stato assicurato un regime di norme transitorie, che permette a coloro che prima dell'entrata in vigore della legge esercitavano già la professione di contabili, di accedere alla nuova professione rispettando determinate condizioni. La finalità perseguita della legislazione olandese di regolamentare e delimitare la professione di esperto-contabile, aveva una sua "ragion d'essere" ai sensi del par. 2 dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale e, quindi, la suddetta norma non poteva considerarsi violata.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

A prescindere dall'esito del ricorso, quello che rimane certo nel percorso interpretativo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, è questa che ha esteso la tutela offerta dall'art. 1 del Protocollo addizionale n° 1, anche al c.d. diritto al «*goodwill*», assimilandolo al diritto di proprietà. Si è ravvisato nel «*goodwill*» un «valore patrimoniale» e cioè un «bene» garantito dalla Convenzione nei confronti dell'ingerenze delle pubbliche autorità nella clientela che i ricorrenti erano riusciti a crearsi nell'esercizio della loro professione.

In relazione, invece, alla violazione dell'art. 6 CEDU, i ricorrenti ritenevano che le decisioni della Commissione di ammissione e della Commissione di ricorso olandesi abbiano inciso in maniera determinante su i loro diritti – qualificati come di natura civile ai sensi dell'art. 6 par. 1 – impedendo di continuare ad esercitare la loro professione e di continuare a spendere il titolo di “esperto-contabile”. Tra l'altro, con la piena operatività della legge che regolamentava l'esercizio della loro professione, il rifiuto di immatricolazione avrebbe implicato anche sanzioni penali se essi avessero continuato ad avvalersi del titolo di “esperto-contabile”.

La Corte osserva a riguardo che la valutazione delle conoscenze e dell'esperienza necessaria per esercitare una certa professione sia sotto un certo profilo assimilabile ad un esame di tipo scolastico o universitario. La Commissione, infatti, nei colloqui con gli interessati era chiamata valutare i bilanci contabili e le domande concernenti la teoria e la pratica dell'esame contabile effettuate. Tale situazione si allontanava dal compito tipico di un giudice, per cui semmai le garanzie offerte dall'art. 6 avrebbero dovuto riguardare le controversie su una simile materia. Conclude la Corte che l'art. 6 della Convenzione non poteva trovare applicazione nel caso di specie.

Casi analoghi:

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Iatridis/Grecia*, 25 marzo 1999, in *Rep.*, 1999, II; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Tre Traktore Aktiebolag /Svezia*, 7 luglio 1989, in *Racc.*, 1989, Serie A, 159; *Marckx c. Belgio*, 13 giugno 1979, in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr); Commissione europea dei diritti dell'uomo, *Bengt Pudas/Svezia*, 27 ottobre 1987, in *Racc.*, 1997, Serie A, 215-A, par. 37.

Profili di diritto interno:

Cass., 2 agosto 1995, n. 8470 e Cass., 23 luglio 1969, n. 2774, sulla definizione di avviamento come capacità di profitto di un'attività produttiva; Cass., 5 luglio 1968, n. 2258, sull'idea di clientela non coincidente con quella di avviamento.

Riferimenti bibliografici:

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

S. BONATTI, *La protezione della proprietà nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1999, p.833 ss.;

M.L. PADELLETTI, *La tutela della proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2003, p. 1 e ss.

(24.02.2010)